



adottata dal Commissario Straordinario in data 13 LUG 2016

Oggetto: iscrizione al ruolo somme derivanti dalle ordinanze – ingiunzione n° 12/2016, 15/2016 e 17/2016.

Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, il quale:

- Premesso** che l'art. 8, comma 12, della L.R. n° 3 del 05/03/2008 recante “Disposizioni nel settore sanitario e sociale, in materia igienico sanitaria” ha trasferito alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, a fare data dal 1° marzo 2008, le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia igienico sanitaria
- Atteso** che l'art. 18, comma 2, della Legge 689/1981 recante “modifiche al sistema penale”, attribuisce all'Autorità competente a decidere sulle sanzioni amministrative il potere di determinare, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e di ingiungerne il pagamento, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento;
- Preso atto** che, l'art. 27, comma 1, della citata legge 689/1981, dispone che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione proceda alla riscossione delle somme dovute attraverso la trasmissione del ruolo all'Ente competente;
- Precisato** altresì, che l'art. 18, comma 7, della citata legge 689/1981 attribuisce alla suddetta ordinanza – ingiunzione la valenza di “titolo esecutivo” e quindi di atto valido per promuovere l'esecuzione forzata delle somme ancora dovute;
- Rilevato** tramite il competente Servizio bilancio, che non risultano essere stati ancora effettuati i pagamenti degli importi previsti nelle ordinanze – ingiunzione 12/2016, 15/2016 e 17/2016 emesse rispettivamente nei confronti di C.R., M.G.B. e B.F.;
- Considerato** che l'art. 27, comma 6, della L. 689/1981, prevede che nel caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore e che la maggiorazione assorba gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti;
- Rilevato** che nelle fattispecie in esame non ricorrano le condizioni di cui all'art. 27, comma 6, della L. 689/1981, come specificato nella tabella allegata;
- Ritenuto** pertanto di dovere provvedere alla riscossione coattiva, tramite l'iscrizione al ruolo, delle somme inizialmente richieste con l'ordinanza ingiunzione, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione, con la sola maggiorazione degli interessi maturati a decorrere dalla data di esigibilità delle rispettive ordinanze (31° giorno dalla notifica);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

Ritenuto di doversi avvalere, per la riscossione coattiva tramite l'iscrizione a ruolo delle somme spettanti all'Azienda dell'Agenzia di Riscossione "Equitalia S.p.A.", secondo le condizioni giuridiche ed economiche praticate da quest'ultima sulla base della normativa vigente in materia;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

- di disporre la riscossione coattiva, tramite l'iscrizione a ruolo, delle somme dovute da C.R., M.G.B. e B.F. a seguito del mancato pagamento degli importi indicati nelle ordinanze ingiunzione n° 12/2016, 15/2016 e 17/2016 secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, oltre agli interessi di legge;
- di demandare all'Agenzia di Riscossione "Equitalia S.p.A." gli adempimenti relativi alla procedura di riscossione coattiva delle citate somme, secondo le condizioni giuridiche ed economiche praticate da quest'ultima sulla base della normativa vigente in materia;
- di delegare al Responsabile del Servizio Affari Generali gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;
- di imputare il ricavo presunto di € 5.340,00 sul codice n° A408010114 (multe, ammende e contravvenzioni) del piano dei conti aziendale e sul codice n° 10110101 (Direzione generale) del piano dei centri di rilevazione aziendale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

Il Resp.le Servizio AA.GG. e Legali
Dott.ssa Maria Teresa Garau

Servizio Affari Generali
Dott. Daniele Maria Agulli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione
n. 1057/e del 13 LUG 2016
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7
a partire dal 13 LUG 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



ORDINANZA	TRASGRESSORE	IMPORTO SANZIONE	SPESE NOTIFICA	DATA NOTIFICA	DATA ESECUTIVITA'	DATA DECORRENZA I SEMESTRE	DATA PRESUNTA CONSEGNA RUOLO	art. 7, comma 6, L. 689/1981	TOTALE DA ISCRIVERE A RUOLO
12/2016	C.R.	3.000,00	30,00	22/04/16	22/05/16	22/11/16	Entro 22/11/2016	0,00	3.030,00
15/2016	M.G.B.	1.500,00	30,00	22/04/16	22/05/16	22/11/16	Entro 22/11/2016	0,00	1.530,00
17/2016	B.F.	750,00	30,00	28/04/16	28/05/16	28/11/16	Entro 22/11/2016	0,00	780,00
TOTALE									5.340,00

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Dott.ssa Maria Teresa Garau


